

Si comunica che entro il mese di luglio è possibile fare domanda per essere iscritti negli albi dei Giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) buona condotta morale;
- d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- e) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e d), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti sopra specificati sono invitati a chiedere **all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio**, compilando la modulistica reperibile al link:

https://sportellotelematico.comune.cassanomagnago.va.it/procedure%3As_italia%3Aalbo.giudici.popolari%3Biscrizione

oppure consegnando all'ufficio protocollo il modello allegato e la fotocopia di un documento d'identità.

Breve informativa:

La corte d'Assise e la Corte d'Appello (che hanno solitamente sede nei capoluoghi di provincia, ad eccezione di alcune città, per esempio Busto Arsizio) sono costituite da 8 membri: due giudici togati e sei giudici popolari (legge 10 aprile 1951, n. 287).

La Corte d'Assise giudica i reati di cui all'art. 5 del codice di procedura penale, mentre la Corte d'Assise d'Appello si pronuncia sugli appelli contro le sentenze delle Corti di Assise.

Gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari possono essere chiamati (a sorteggio) dal presidente della Corte d'Assise o della Corte d'Assise d'Appello a prestare servizio. La nomina dura tre mesi, salvo diversa durata del processo. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio e, per essere esonerati dal servizio, si deve presentare idonea documentazione giustificativa prima della comparizione, pena condanna al pagamento di una sanzione. I giudici popolari chiamati per un processo ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per le spese di viaggio. Attualmente il compenso è di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e euro 56,81 per le successive.